

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 16

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEI SENATORI

FABRIZIO DI STEFANO e PAOLO TANCREDI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi
n. 12125/10 RGNR - n. 2670/11 RG GIP**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Pescara
il 20 marzo 2012**



TRIBUNALE DI PESCARA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(Via Antonio Lo Feudo, Pescara – Corpo “B” 3° piano – tel. 085/4532470 Fax 085/4532390)

N. 12125/10 R.G.N.R.

N. 2670/11 R.G. G.I. P.

Pescara, 20/03/2012

(Da citare sempre nella risposta)

ALLA PRESIDENZA DEL SENATO

- ROMA -

OGGETTO: Procedimento penale a carico dei + altri
Richiesta di autorizzazione ex art. 6 l. 140/2003
all'utilizzo delle intercettazioni di 17 conversazioni
intercorse con i Senatori Fabrizio Di Stefano e
Paolo Tancredi

Così come disposto dal Giudice con ordinanza emessa e pubblicata all'udienza del 16/2/2012, allegata alla presente, si trasmettono gli atti, tutti in copia, come meglio specificati nell'indice, per quanto di Vostra competenza.

Distinti saluti.

d'ordine del GUP.
Il Cancelliere
Lucia Porro



N. 12125/2010 R.G.N.R.
N. 2670/2011 R.G.G.I.P.



Tribunale di Pescara

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA SULLA RICHIESTA DEL P.M.
(di utilizzare le intercettazioni delle conversazioni cui hanno partecipato
i senatori Fabrizio DI STEFANO e Paolo TANCREDI)
E CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SENATO
- art. 6 L. 20 giugno 2003 n° 140 -

Il giudice per l'udienza preliminare a scioglimento della riserva formulata alla precedente udienza del 31 gennaio 2012 sulla richiesta del P.M. di utilizzare le intercettazioni delle conversazioni cui hanno partecipato i senatori Fabrizio DI STEFANO e Paolo TANCREDI, già specificamente elencate nella richiesta di rinvio a giudizio depositata il 14 aprile 2011, nel procedimento penale originariamente a carico di:

Omissis

[4) **TANCREDI Paolo**, nato a _____ ivi residente in via _____ -
domicilio eletto c/o difensore di fiducia Avv. Pietro REFERZA del foro di Teramo; difeso di fiducia
dall'Avv. Renato BORZONE del foro di Roma e dall'Avv. Pietro REFERZA del foro di Teramo,
posizione stralciata]

5) **DI STEFANO Fabrizio**, nato a _____ residente in Tollo(CH) via _____
- domicilio eletto c/o difensore di fiducia Avv. CIRULLI Massimo del
foro di Chieti; difeso di fiducia dagli Avv.ti CIRULLI Massimo e POLIDORI Peppino
del foro di Chieti.

Omissis



TRIBUNALE DI PESCARA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

folio n. 2

Omissis

OSSERVA

§ 1. *I reati contestati*

Prima di riportare l'imputazione elevata da P.M. a carico dei 12 originari imputati sopra indicati è opportuno segnalare:

- che all'udienza del 25 ottobre 2011, decidendo sulle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale sollevate dalle difese, è stato disposto lo stralcio delle posizioni del Sen. Paolo TANCREDI (capo g) e degli altri originari co-imputati (capo d), di Teramo; si allega copia della sentenza di incompetenza redatta dallo scrivente;
- che le conversazioni che coinvolgono il Sen. Paolo Tancredi sono tuttora rilevanti e necessarie nell'ambito del presente procedimento, in relazione alle concorrenti responsabilità degli imputati

I reati per i quali è stata esercitata l'azione penale sono i seguenti:

“““

Omissis

**TRIBUNALE DI PESCARA**

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

foglio n. 6

*Omissis***Di Stefano Fabrizio**

f) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 319-321 c.p., perché **Fabrizio Di Stefano**, senatore della Repubblica, da una parte; e _____ amministratore della << _____ S.p.A.>> e della < _____ S.p.A.>>, in unione e concorso con _____ (comproprietario dell'azienda), dall'altra; premesso

- che il <<Consorzio Comprensoriale di Lanciano>>, di proprietà dei comuni della provincia di Chieti, del quale era presidente **Riccardo La Morgia**, esercitava il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani tramite la concessionaria <<Consorzio Servizi Ecologici del Frentano>>, che lo delegava alla consorziata << _____ S.p.A.>> (partecipata al 95% dalla << _____ S.p.A.>>), della quale era amministratore _____ (allo stesso tempo amministratore delegato della _____ S.p.A.);
- che **Riccardo La Morgia**, nella detta qualità, aveva avviato: a) un'azione per indurre una revisione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in senso più favorevole ai comuni ed alla popolazione; b) un'azione per la realizzazione di un impianto di bio-compostaggio dei rifiuti, che avrebbe comportato antieconomica concorrenza per il _____, gestore (attraverso le sue società) di un impianto dello stesso tipo in Casoni (CH) -in particolare, inserendo tali temi all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 22 settembre 2009; c) l'opposizione a che l'ampliamento della discarica di Cerratina fosse affidato alla _____ S.r.l. senza gara;
- che, pertanto, _____ e _____ avevano interesse a sostituire il **La Morgia** con persona disposta a fare i propri interessi, anziché quelli della collettività;
- che _____ e _____ erano, altresì, interessati ad ottenere la modificazione della Legge regionale 45/2007, la quale, ponendo quale condizioni per la costruzione di un inceneritore in Abruzzo il raggiungimento della soglia di almeno il 40% di raccolta differenziata, rendeva impossibile la realizzazione del piano delittuoso di cui al capo e);
- che _____ e _____ erano interessati ad ottenere l'affidamento diretto dell'appalto di cui al capo e) in violazione dei principi

**TRIBUNALE DI PESCARA**

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

foglio n. 7

dell'evidenza pubblica e, più in generale, a perpetuare le concessioni concernenti lo smaltimento dei RSU in Abruzzo senza gara pubblica;

attuavano il seguente scambio corruttivo:

- versavano (tramite [redacted], materialmente) all'On. Di Stefano una **somma di denaro contante, di importo non accertato e non dichiarato**; in Pescara, il 16 febbraio 2009
- versavano, tramite la [redacted] S.p.A., su espressa richiesta rivolta dall'On. Fabrizio Di Stefano a [redacted] **10.000,00 euro** in favore del candidato a sindaco per Pescara [redacted] (terzo estraneo all'accordo corruttivo, legato all'On. Di Stefano da comunanza di appartenenza a gruppo politico), senza neppure una espressa richiesta del candidato medesimo; in Pescara, promessa del 26 maggio 2009, versamento conclusivo del 24 giugno 2009, data del bonifico disposto in base alle indicazioni ricevute;
- versavano, su espressa richiesta rivolta a [redacted] dall'On. Fabrizio Di Stefano, **20.000,00 euro** (10.000,00 euro con bonifico addebitato alla società [redacted] S.p.A. e euro 10.000,00 euro con bonifico addebitato alla [redacted] S.p.A., ed accreditati in Napoli, rispettivamente, il 29 maggio ed il 3 giugno 2009) al candidato al parlamento Europeo [redacted], che ne girava **5.000,00** al Di Stefano con proprio assegno, che quest'ultimo negoziava in Chieti il 4 giugno 2009; promessa del 25 maggio 2009 in Pescara, versamenti conclusivi In Lanciano e Pescara del 26 e 28 maggio 2009, in base alle indicazioni ricevute;
- concedevano al movimento politico PDL ([redacted] agendo in qualità di amministratore della << [redacted] sas>>), a richiesta dell'On. Fabrizio Di Stefano, la proroga della locazione (fermando l'azione di sfratto per finita locazione, già avviata) di un appartamento in Piazza della Rinascita in Pescara, sul quale avevano già stipulato nuovo contratto di affitto per un prezzo annuo superiore, rispetto a quello concordato con PDL, di **circa 23.000,00 euro** (con corrispondente rinuncia a tale profitto) e rinunziavano tacitamente alla integrale riscossione del canone annuo (nel corso dell'anno 2009 PDL versava ad [redacted] sas soltanto 7.544,48 euro a fronte del 13.600,00 dovuti; soltanto in data 19.2.2010 era eseguito ulteriore versamento di euro 5.038,01, non esaustivo); in Pescara, nel settembre 2009;
- versavano a [redacted] indicazione di Di Stefano Fabrizio, euro 10.000,00, quale finanziamento per le elezioni regionali del dicembre 2008, ripromettendosi aiuto a conservare la posizione di partner privato della partecipata comunale [redacted] S.p.A., non più conforme alla normativa sull'evidenza pubblica; in Spoltore il 28 ottobre 2008, data del bonifico (accreditato in Pescara) in base alle indicazioni ricevute;
- promettevano al predetto parlamentare (che, in tal modo, consolidava la propria posizione di potere e prestigio personale nell'ambito del partito) futuro aiuto economico ed elettorale, da specificarsi volta per volta (come



TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

foglio n. 8

è accaduto per i candidati _____, per sé ed i candidati a lui legati; in Spoltore, Pescara, tra l'ottobre 2008 e nel maggio 2009;

L'On. Fabrizio Di Stefano

- (prometteva di usare ed) usava la sua influenza di parlamentare, così agendo per il perseguimento di uno scopo illecito, per indurre (e di fatto inducendo) l'assessore all'Ambiente della regione Abruzzo _____ (che dichiaratamente agiva in ottemperanza ad un ordine ricevuto e per soddisfare <<un capriccio>>), a proporre e sostenere l'**illegittimo commissariamento** del detto <<Consorzio Comprensoriale di Lanciano>> (commissariamento per il quale mancava, con tutta evidenza, ogni condizione; per essere stata convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche statutarie il 22 settembre 2009), così da **esautorare** il La Morgia ed impedirgli la discussione dei punti all'ordine del giorno sulla tariffa e sull'impianto di bio-compostaggio, ovvero fare in modo che quella discussione avvenisse (come di fatto accadeva, nella riunione convocata il 1° ottobre 2009 dal sindaco di Lanciano su parere dell'avvocatura regionale, imposto dall'On. Di Stefano) con un presidente sfiduciato; atto evidentemente contrario ai doveri di ufficio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto ispirato esclusivamente dalla volontà di esaudire i 'desiderata' del privato finanziatore a proprio illecito profitto e di esautorare un amministratore scomodo;
- quindi, promuoveva le condizioni (esercitando pressioni sull'avvocatura regionale, che gli rilasciava parere di comodo) perché fosse possibile la convocazione dell'assemblea da parte di socio di minoranza, con un ordine del giorno opportunamente modificato nell'interesse dei _____;
- si impegnavo ad esercitare, ed esercitava, opportune pressioni sull'assessore all'ambiente della regione Abruzzo _____ ponendo _____ in rapporto privilegiato con il detto assessore, per la modifica della legge 45/2007 (modifica avviata con la delibera 2 novembre 2009), affinché si dessero le condizioni normative per realizzare un inceneritore di rifiuti in Abruzzo; condizioni normative che 'On. Di Stefano sapeva essere attese dai _____, poiché era stato loro promesso l'affidamento senza gara pubblica dell'appalto per la costruzione e gestione dell'inceneritore medesimo;
- prometteva l'uso strumentale dei propri poteri e della propria funzione affinché i _____ potessero conservare monopolio nella gestione degli RSU in Abruzzo, senza esperimento di gara pubblica.

Nei luoghi e nelle date indicati

Tancredi Paolo,

- g) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perché _____ nella qualità di presidente della _____ S.p.A. di cui al capo a) e, dal dicembre 2008, anche di consigliere ed assessore della regione Abruzzo; agendo anche in unione e concorso in particolare, in occasione della ricezione del



TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

foglio n. 9

finanziamento elettorale detto al punto n. 2 che segue) con l'On. Paolo Tancredi (senatore della Repubblica); nelle loro su esposte qualità ed imputazioni di interesse, attuavano il seguente scambio corruttivo:

- 1) promettevano ed all'On. Paolo Tancredi finanziamenti (finanziamenti da individuarsi negli importi e nei destinatari di volta in volta stabiliti, a seconda dell'occasione e del bisogno, così come detto sub 2) in denaro e risorse economiche allo schieramento politico (PDL) cui appartenevano il e l'On. Tancredi, i quali consolidavano, in al modo, la propria posizione di potere e prestigio personale all'interno del partito; in luogo non individuato, nel novembre 2008 e nel maggio 2009
- 2) corrispondevano, su richiesta di e dell'On. Paolo Tancredi, il contributo elettorale di euro 20.000,00 (che la società erogava sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena Ag. 84 - Roma, secondo le indicazioni ricevute); finanziamento che aveva quale espressa (ma non dichiarata) causale la promessa di attribuzione di un appalto senza gara (per la costruzione dell'inceneritore di cui al capo e); in Pescara il 28 maggio 2009 data del bonifico;
- 3) promettevano a una quota dei profitti dell'affare concernente l'affidamento diretto e senza gara per la costruzione e gestione di un inceneritore in Abruzzo; in Pescara, nel novembre 2008 e nei primi mesi del 2009;
- 4) versavano, tramite in più occasioni, a denaro contante per importi non accertati; in luogo non accertato, tra il gennaio 2007 ed il dicembre 2008;
- 5) corrispondevano a l'utilità consistente nella possibilità di ottenere assunzioni lavorative, per sé o per esponenti del medesimo partito; promessa specificatasi nell'assunzione di in Pescara il 7 ottobre 2008 e nell'aprile 2009 (proroga dell'assunzione)
in corrispettivo delle utilità ricevute,
 - compiva gli atti contrari ai doveri di ufficio descritti nei capi che precedono da a) ad e);
 - prometteva il suo voto di consigliere regionale e la spendita della sua influenza di assessore regionale per pilotare l'aggiudicazione dell'appalto in questione al gruppo
 - intratteneva, a tal fine, una serie di incontri con esponenti della S.r.l.; promuoveva incontri tra e l'On. Paolo Tancredi in almeno due occasioni (il giorno in cui l'assessore avviava il progetto di modifica della legge regionale ed immediatamente prima della decisiva deliberazione di indirizzo 2 novembre 2009), affinché l'On. Tancredi assumesse su di sé l'impegno all'attribuzione a , senza gara, dell'appalto per la costruzione dell'inceneritore;



TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

foglio n. 10

- intratteneva relazioni con [redacted] a sua volta interessato alla costruzione di un inceneritore, affinché tale parlamentare, con la sua azione, non intralciasse il progetto delittuoso che lo legava ai [redacted].
- esercitava una indebita azione di pressione, con abuso della qualità e dei poteri di assessore alla sanità e di consigliere della regione Abruzzo, affinché potessero determinarsi le condizioni normative (con la indotta modificazione della legge regionale 45/2007) per la costruzione in Abruzzo di un inceneritore (vicenda nella quale veniva coinvolto il senatore Di Stefano, come sopra descritto, per il suo riconosciuto ascendente politico sull'assessore all'ambiente [redacted]).
- prometteva di agire, con abuso della qualità e dei poteri di assessore alla sanità e di consigliere della regione Abruzzo, affinché l'appalto per la costruzione e gestione potesse essere affidato ad impresa del gruppo di [redacted] in modo predeterminato e senza gara, coinvolgendo in tale vicenda il senatore Paolo Tancredi, affinché, con spendita del suo ruolo di parlamentare abruzzese, egli garantisse verso la [redacted] tale assegnazione, avviando il predetto senatore ad incontri personali con l'amministratore delegato di [redacted]; ed affinché imponesse le soluzioni volute presso i membri del consiglio regionale);

Paolo Tancredi, in corrispettivo delle utilità ricevute,

- prometteva la spendita della sua influenza di parlamentare per pilotare l'aggiudicazione dell'appalto in questione al gruppo [redacted], incontrava, a tal fine, tra [redacted] in almeno due occasioni (il 24 agosto 2009, giorno in cui l'assessore [redacted] avviava il progetto di modifica della legge regionale ed il 26 ottobre 2009, immediatamente prima della decisiva deliberazione di indirizzo 2 novembre 2009);
- acconsentiva a farsi garante verso la [redacted] di tale aggiudicazione, al fine di promuovere il partenariato tra [redacted] ed [redacted] funzionale alla costruzione dell'inceneritore, partenariato cui [redacted] era fortemente interessato;
- intratteneva incontro con [redacted], a sua volta interessato alla costruzione di un inceneritore, affinché tale parlamentare, con la sua azione, non intralciasse il progetto delittuoso che lo legava ai [redacted].
- esercitava una indebita azione di pressione, con abuso della qualità e dei poteri di parlamentare, affinché potessero determinarsi le condizioni normative (con la indotta modificazione della legge regionale 45/2007) per la costruzione in Abruzzo di un inceneritore (vicenda nella quale veniva coinvolto, come sopra descritto, anche il senatore Di Stefano, per il suo riconosciuto ascendente politico sull'assessore all'ambiente [redacted]). Nei luoghi e nelle date indicati [redacted].

Omissis

**TRIBUNALE DI PESCARA**

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

*foglio n. 16**Omissis***§ 3. Sulla natura occasionale delle intercettazioni coinvolgenti i due parlamentari**

Come già ritenuto nell'ordinanza letta all'udienza del 31 gennaio 2012, sulle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel presente procedimento sollevata dalle difese degli imputati, si deve ritenere che tutte le conversazioni coinvolgenti i due parlamentari delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nel processo sono da considerarsi "occasionalità" ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003 e non invece afferenti all'area di applicazione dell'art. 4 L. cit..



TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

foglio n. 17

La difesa ha sul punto eccepito la direzione dell'atto di indagine a colpire – sia pure in via indiretta – la sfera delle comunicazioni dei parlamentari protetta dall'art. 68 della Costituzione e dall'art. 4 L. 140/2003.

In senso contrario si deve invece osservare:

1. che tutte le intercettazioni sono state disposte su utenze non soltanto non intestate ai due parlamentari ma neppure in loro uso o di loro pertinenza;
2. che non emerge (né è stato specificamente indicato dalle difese) alcuno specifico elemento, nel contesto delle attività tecniche di intercettazione, idoneo a configurare la “*direzione dell'atto di indagine*” (pur disposto su utenze intestate ed in uso a soggetti diversi dai parlamentari) ad accedere nella sfera delle comunicazioni dei due senatori;
3. sul punto, in accordo con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2010, si deve ritenere che il criterio rilevante sia quello dell'emersione di indizi di reità nei confronti dei predetti parlamentari: elemento la cui presenza richiede una valutazione maggiormente stringente della occasionalità delle intercettazioni, configurando l'ipotesi del mutamento di obiettivi da parte della A.G. precedente, da sottoporre al vaglio della Camera di appartenenza per escludere il *fumus persecutionis*;
4. tuttavia nello specifico va osservato che la concreta emersione degli indizi di reità a carico dei due parlamentari *non coincide con il momento in cui vengono captate le conversazioni sopra indicate* – le quali attengono al progetto per l'acquisizione del *know how* dell'impianto di TMB (con riguardo alla posizione di Tancredi, conversazione intercorsa con il 9 marzo 2009) o alla richiesta di finanziamento in favore del candidato (con riguardo al senatore Di Stefano, conversazione intercorsa il 25.05.2009) o alle incalzanti conversazioni tra il Di Stefano e la (intercorse in un lasso di tempo di appena un mese, peraltro in periodo feriale, che non consentiva un'immediata ed approfondita valutazione da parte del P.M.) – bensì solo con riguardo alle successive acquisizioni investigative che hanno permesso di disvelare il carattere illecito dell'interessamento mostrato dal Tancredi e dal Di Stefano e dei contributi elettorali offerti dai

P.Q.M.

in accoglimento della richiesta formulata dal P.M. all'udienza del 31 gennaio 2012, siccome integrata all'odierna udienza; visto l'art. 6 co. 2° e 3° L. 20 giugno 2003 n°140;

CHIEDE al Senato della Repubblica Italiana, Camera di appartenenza dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi, l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni delle 17 conversazioni indicate al § 2. della presente richiesta.

MANDA la cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento e di copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati delle comunicazioni, nonché degli altri atti del procedimento richiamati nella motivazione.

Pescara, 16 febbraio 2012.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

(dr. Luca De Ninis.)

Tabulato mediante lettera all'udienza del 16.2.12